



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO II – ORDINI PROFESSIONALI E ALBI

al Presidente del Consiglio nazionale
dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

OGGETTO: richiesta di parere sulla nozione di mandato elettorale e limiti alla eleggibilità in caso di rinnovo dei Consigli degli ordini ai sensi dell'art.17, comma 3, del dlgs. 139/2005.

Riscontro.

Rif. prot. DAG. n.135387.E del 22 giugno 2022

Con la nota richiamata in oggetto, codesto Consiglio nazionale, premesso che tra i suoi componenti vi sono i già eletti Presidenti degli ordini territoriali di Brescia e Barcellona Pozzo di Gotto, i quali hanno successivamente optato per la carica di consiglieri nazionali ai sensi dell'art.27 dlgs.39/2005- con conseguente verificarsi della fattispecie dello scioglimento di diritto dei neoeletti consigli e necessità di commissariamento ed indizione di nuove elezioni- ha richiesto a questo Ministero vigilante chiarimenti sulla definizione di “mandato” ai fini del divieto di eleggibilità previsto dall'art.9, comma 9, dlgs. cit.

La disposizione testè richiamata prevede, come noto, che “*I consiglieri dell'Ordine ed il presidente possono essere eletti per un numero di mandati consecutivi non superiore a due*”.

Secondo l'esegesi patrocinata da codesto Consiglio, nella peculiare fattispecie in esame caratterizzata dal rinnovo dell'ordine territoriale in ragione dell'avvenuto scioglimento di diritto del precedente nonché dalla brevissima distanza temporale dal suo insediamento e per ragioni affatto dipendenti dalla volontà dei singoli consiglieri eletti, le limitazioni alla eleggibilità andrebbero poste avuto riguardo alla durata quadriennale del mandato.

In altri termini, il legislatore avrebbe accolto una nozione unitaria di mandato che si identifica con la sua durata complessiva prevista dalla legge (v. art.9, comma 8 e art.17, comma 3, dlgs.139/2005 secondo cui “*Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro della giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale. Il commissario provvede, entro sessanta giorni dalla nomina, salvo diversa indicazione del Consiglio nazionale, a convocare e tenere l'assemblea per la elezione dell'intero Consiglio, che resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio disciolto o non costituito*”), con conseguente irrilevanza delle vicende eventualmente occorse *medio tempore*, laddove

comportanti l'avvicendamento di ulteriori consigli, poiché la previsione di un termine massimo di durata quadriennale uguale per tutti i consigli territoriali, denoterebbe la volontà di sottrarre autonomia al mandato del consiglio eletto ai sensi del citato art.17, comma 3, sicché in definitiva, la eleggibilità dei consiglieri andrebbe valutata una sola volta, al momento dell'elezione del consiglio territoriale ai sensi dell'art.9, comma 8.

Orbene, premessa in questa sede la integrale condivisione dei principi affermati dalla giurisprudenza richiamata nella nota in oggetto che, come evidenziato anche da codesto Consiglio, ha in più occasioni ribadito che il divieto di tre mandati consecutivi deve ritenersi operante a prescindere dalla durata di ogni singolo mandato e dalle ragioni che ne hanno determinato l'interruzione anticipata, vale osservare che a parere di questo ufficio, l'opzione ermeneutica patrocinata non può essere avallata.

Ed invero, l'art.9, comma 9, più volte citato, ricollega espressamente il mandato consiliare (non già alla sua durata) bensì alla elezione dell'organo secondo le modalità dei commi precedenti, sicché, ogni volta che c'è una elezione, per qualsivoglia causale, si ha un mandato.

Logico corollario di quanto precede è che, se nel quadriennio si verificano più elezioni, questa circostanza determinerà il prodursi di più mandati idonei di per sé ad integrare, ove consecutivi e superiori a due, il divieto di eleggibilità previsto dalla disposizione richiamata.

Alla stregua del primario criterio di interpretazione letterale della norma, *de iure condito* non si è autorizzati ad opinare diversamente, viepiù modulando il divieto - assolutamente chiaro nella sua formulazione - in ragione del lasso temporale di durata della carica ricoperta dal singolo consigliere ovvero dell'assenza di intenti elusivi della normativa.

Qualora infatti il Legislatore, ben consapevole della peculiarità di una normativa che collega la durata del mandato, nel caso di scioglimento anticipato, alla scadenza del mandato originario - peraltro finalizzata a pervenire alle elezioni di rinnovo degli ordini territoriali in un contesto unitario - avesse voluto dare rilevanza alle vicende concrete quali quella illustrata nella richiesta di parere, avrebbe dovuto esplicitare la regola giuridica, specificando a quali condizioni un mandato non assume rilevanza ai fini dell'ammontare complessivo e consecutivo.

In assenza di ciò, pertanto, non appare ammissibile la giustapposizione di una prospettazione teleologica con una regola di diritto chiara ed ineludibile, salva l'opportunità di convenire, *de iure condendo*, con la necessità che venga apportato un correttivo sul piano normativo.

Alla luce delle superiori considerazioni, a parere di questa Direzione generale, la necessità di presidiare il rischio di intenti elusivi della normativa qui esaminata ovvero di scongiurarne un abuso, benché meritevole della massima attenzione, non può trovare tutela nell'interpretazione fornita da codesto Consiglio, necessitando di un intervento normativo *ad hoc*.

Cordiali saluti.

Roma, 16 agosto 2022

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanni Mimmo